



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Servizio VI Politiche agricole
Codice sito: 4.18/2013/20 CU

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0002852 P-4.23.2.18
del 18/06/2013



7991141

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e Bolzano
c/o CINSEDC
conferenza@pec.regioni.it

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
di Trento e Bolzano
LORO SEDI

Al Presidente della Regione Puglia Coordinatore della
Commissione Agricoltura
BARI

Al Presidente della Provincia autonoma di Bolzano
Coordinatore vicario della Commissione Agricoltura
BOLZANO

Al Presidente della Regione Calabria Coordinatore
della Commissione Beni e Attività Culturali
REGGIO CALABRIA

Al Presidente della Regione Campania Coordinatore
della Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo
del territorio
NAPOLI

Al Presidente della Regione Piemonte Coordinatore
della Commissione Ambiente ed energia
TORINO

Al Presidente dell'Associazione Nazionale Comuni
Italiani (ANCI)
ROMA

Al Presidente dell'Unione Province Italiane (UPI)
ROMA

Al Segretario della Conferenza Stato-Città
ROMA

e p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- DAGL
Interoperabilità

Handwritten signature



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Gabinetto
aoo.gabinetto@pec.politicheagricole.gov.it

Al Ministero per i beni e le attività culturali
Gabinetto
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare
Gabinetto
segreteria.capogab@pec.minambiente.it

Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Gabinetto
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Oggetto: Schema di disegno di legge in materia di contenimento del consumo del suolo e di riuso del suolo edificato

Si comunica che con nota protocollo n. 3688 DAGL/50033/10.3.64, del 17 giugno 2013, il Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso il provvedimento specificato in oggetto, approvato, in esame preliminare, nella seduta del 15 giugno 2013 del Consiglio dei Ministri, il cui testo è disponibile sul sito www.statoregioni.it, al codice n. 4.18/2013/20 sopra indicato.

Il Direttore
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi
Ufficio studi, documentazione
giuridica e qualità della regolazione
Servizio studi, documentazione giuridica
e parlamentare.

Prot.


Dagl/ 50033/10.3.64

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0002838 A-4.23.2.18
del 18/06/2013



7990079

Roma,



7985641

ALLA CONFERENZA UNIFICATA
Via della Stamperia 8
ROMA

E, p.c

AL MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI
Ufficio Legislativo

AL MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA' CULTURALI
Ufficio Legislativo

AL MINISTERO DELL'AMBIENTE,
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL
MARE
Ufficio Legislativo
ROMA

AL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Ufficio Legislativo
ROMA

Dot. me Fallicone
18/6
SR

OGGETTO: Disegno di legge in materia di contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato.

Si trasmette in allegato il provvedimento indicato in oggetto, approvato, in esame preliminare, dal Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2013, ai fini dell'acquisizione del parere da parte di codesta Conferenza.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

DISEGNO DI LEGGE

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato

Art. 1.

(Finalità e ambito della legge)

1. La presente legge detta principi fondamentali dell'ordinamento ai sensi degli articoli 9 e 117 della Costituzione per la valorizzazione e la tutela del suolo non edificato, con particolare riguardo alle aree e agli immobili sottoposti a tutela paesaggistica e ai terreni agricoli, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché di contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici e che va tutelato anche in funzione della prevenzione e mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico.
2. La priorità del riuso e della rigenerazione edilizia del suolo edificato esistente, rispetto all'ulteriore consumo di suolo inedito, costituisce principio fondamentale della materia del governo del territorio. Salve le previsioni di maggiore tutela delle aree inedificate introdotte dalla legislazione regionale attuativa, il principio della priorità del riuso comporta almeno l'obbligo di adeguata e documentata motivazione, in tutti gli atti progettuali, autorizzativi, approvativi e di assenso comunque denominati relativi a interventi pubblici e privati di trasformazione del territorio, circa l'impossibilità o l'eccessiva onerosità di localizzazioni alternative su aree già interessate da processi di edificazione, ma inutilizzate o comunque suscettibili di rigenerazione, recupero, riqualificazione o più efficiente sfruttamento.
3. Le politiche di tutela e di valorizzazione del paesaggio, di contenimento del consumo del suolo e di sviluppo territoriale sostenibile sono coordinate con la pianificazione territoriale e paesaggistica.
4. Le politiche di sviluppo territoriale nazionali e regionali perseguono la tutela e la valorizzazione della funzione agricola attraverso la riduzione del consumo di suolo e l'utilizzo agroforestale dei suoli agricoli abbandonati, privilegiando gli interventi di riutilizzo e di recupero di aree urbanizzate.

Art. 2.
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende:

a) per «superficie agricola»: i terreni qualificati tali dagli strumenti urbanistici nonché le aree di fatto utilizzate a scopi agricoli indipendentemente dalla destinazione urbanistica e le aree, comunque libere da edificazioni e infrastrutture, suscettibili di utilizzazione agricola;

b) per «consumo di suolo»: la riduzione di superficie agricola per effetto di interventi di impermeabilizzazione, urbanizzazione ed edificazione non connessi all'attività agricola.

Art. 3.
(Limite al consumo di superficie agricola)

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto della deliberazione di cui al comma 2 e dei dati di cui al comma 3, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentito il Comitato di cui al comma 7, è determinata l'estensione massima di superficie agricola consumabile sul territorio nazionale, nell'obiettivo di una progressiva riduzione del consumo di superficie agricola.

2. Con deliberazione della Conferenza unificata sono stabiliti i criteri e le modalità per la definizione dell'obiettivo di cui al comma 1, tenendo conto, in particolare, delle specificità territoriali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, delle produzioni agricole in funzione della sicurezza alimentare, della tipicità agroalimentare, della estensione e localizzazione dei suoli agricoli rispetto alle aree urbane e periurbane, dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già edificato e della presenza di edifici inutilizzati nonché dell'esposizione del territorio alle calamità naturali di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225. Sono stabiliti, altresì, i criteri e le modalità per determinare la superficie agricola esistente e per assicurare il monitoraggio del consumo di essa. Qualora la deliberazione non sia adottata dalla Conferenza unificata entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di tre mesi dall'adozione della deliberazione di cui al comma 2, inviano al Comitato di cui

al comma 7 i dati acquisiti in base ai criteri indicati dal comma 2. In mancanza, il decreto di cui al comma 1 può comunque essere adottato.

4. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è sottoposto a verifica ogni dieci anni, fermo restando l'obiettivo della progressiva riduzione del consumo di superficie agricola, di cui all'art. 3 comma 1.

5. Con deliberazione della Conferenza unificata, da adottare nel termine di sei mesi dalla data del decreto di cui al comma 1, la superficie agricola consumabile sul territorio nazionale è ripartita tra le diverse regioni, tenuto conto di quanto previsto dai commi 2 e 3 e nel rispetto delle previsioni della pianificazione paesaggistica vigente.

6. Qualora la Conferenza unificata non provveda entro il termine di cui al comma 5, la deliberazione ivi prevista è adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Comitato di cui al comma 7 e acquisito il parere della Conferenza unificata.

7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e acquisita altresì l'intesa della Conferenza unificata, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un Comitato con la funzione di monitorare il consumo di superficie agricola sul territorio nazionale e l'attuazione della presente legge. Il Comitato opera presso la Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le funzioni di segreteria sono svolte dalla Direzione medesima nell'ambito delle ordinarie competenze. Alle spese di funzionamento del Comitato si fa fronte nei limiti delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e non comporta l'attribuzione di alcuna indennità neanche a titolo di rimborso spese. Il Comitato redige, entro il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto sul consumo di suolo in ambito nazionale, che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali presenta, entro il 31 marzo successivo, al Parlamento.

8. Il decreto di cui al comma 7 è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Il Comitato di cui al comma 7 è composto da:

a) due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

- b) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- c) due rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali;
- d) due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- e) un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- f) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica;
- g) sette rappresentanti designati dalla Conferenza unificata, di cui due rappresentanti dell'Unione delle province italiane (UPI) e due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).

10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono, entro il limite di cui al comma 1 e con la cadenza temporale decennale di cui al comma 4, l'estensione della superficie agricola consumabile a livello provinciale e determinano i criteri e le modalità per la definizione dei limiti d'uso del suolo agricolo nella pianificazione territoriale degli enti locali, fatti salvi i diversi sistemi di pianificazione territoriale regionale. Il limite stabilito con il decreto di cui al comma 1 rappresenta, per ciascun ambito regionale, il tetto massimo delle trasformazioni edificatorie di aree agricole che possono essere consentite nel quadro del piano paesaggistico, ferma restando la possibilità che tale strumento, nella definizione di prescrizioni e previsioni ai sensi dell'articolo 135, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e in attuazione, in particolare, di quanto previsto dalla lettera c) del medesimo comma 4 dell'articolo 135, determini possibilità di consumo del suolo complessivamente inferiori.

11. Se le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedono entro il termine di sei mesi dall'adozione della deliberazione di cui al comma 5, le determinazioni di cui al comma 10 sono adottate, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole ambientali e forestali, sentito il Comitato di cui al comma 7 e acquisito il parere della Conferenza unificata. Il Consiglio dei ministri delibera, in esercizio del proprio potere sostitutivo, con la partecipazione dei Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate.

Art. 4.

(Priorità del riuso)

1. Al fine di attuare il principio di cui all'art. 1, comma 2, i Comuni, nell'ambito dell'espletamento delle proprie ordinarie competenze e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, procedono al censimento delle aree del territorio

comunale già interessate da processi di edificazione, ma inutilizzate o suscettibili di rigenerazione, recupero, riqualificazione; procedono altresì, all'interno delle aree censite, alla costituzione e alla tenuta di un elenco delle aree suscettibili di prioritaria utilizzazione a fini edificatori di rigenerazione urbana e di localizzazione di nuovi investimenti produttivi e infrastrutturali.

2. Il censimento e la formazione dell'elenco di cui al comma 1 sono effettuati entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e l'elenco è aggiornato annualmente. I Comuni vi provvedono anche attraverso gli sportelli unici per le attività produttive e gli sportelli unici per l'edilizia, avvalendosi della collaborazione delle Camere di commercio e dei Consorzi delle aree di sviluppo industriale e stipulando appositi accordi di collaborazione con le associazioni imprenditoriali del territorio.

3. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che il censimento sia stato concluso o senza che l'elenco sia stato redatto, è vietata la realizzazione, nel territorio del Comune inadempiente, di interventi edificatori, sia pubblici che privati, sia residenziali, sia di servizi che di attività produttive, comportanti, anche solo parzialmente, consumo di suolo ineditato.

Art. 5

(Divieto di mutamento di uso delle superfici agricole)

1. Ferme restando le vigenti disposizioni di legge in materia di urbanistica e pianificazione del territorio, le superfici agricole in favore delle quali sono stati erogati aiuti di Stato o aiuti europei non possono essere utilizzate per uno scopo diverso da quello agricolo per almeno cinque anni dall'ultima erogazione. Sono comunque consentiti, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, gli interventi strumentali all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi compreso l'agriturismo, fatte salve le disposizioni contenute nell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni.

2. Negli atti di compravendita dei terreni di cui al comma 1 deve essere espressamente richiamato il vincolo indicato nel comma 1 pena la nullità dell'atto.

3. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nel caso di violazione del divieto di cui al comma 1 si applica al trasgressore la sanzione amministrativa non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 50.000 euro e la sanzione accessoria della demolizione delle opere eventualmente costruite e del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 6.

(Misure di incentivazione)

1. Ai comuni e alle province che avviano azioni concrete per localizzare le previsioni insediative prioritariamente nelle aree urbane dismesse e che procedono al recupero dei nuclei abitati rurali mediante manutenzione, ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo di edifici esistenti e della viabilità rurale e conservazione ambientale del territorio, è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali eventualmente previsti in materia edilizia.

2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli o associati, che intendono realizzare il recupero di edifici e delle infrastrutture rurali nei nuclei abitati rurali, mediante gli interventi di cui al comma 1.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per le finalità di cui all'articolo 1, possono individuare misure di semplificazione, e misure di incentivazione, anche di natura fiscale, per il recupero del patrimonio edilizio esistente.

Art. 7.

(Registro degli enti locali)

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, presso il medesimo Ministero è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un registro in cui sono indicati, su richiesta, i comuni che hanno adottato strumenti urbanistici in cui non è previsto nessun ampliamento delle aree edificabili o in cui è previsto un ampliamento delle aree edificabili inferiore al limite di cui all'articolo 3, comma 10.

Art. 8.

(Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi)

1. I proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni di cui all'articolo 5, nonché delle sanzioni di cui al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, a interventi di qualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della messa in sicurezza delle aree esposte a rischio idrogeologico.

Art. 9

Disposizioni transitorie e finali)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, e comunque non oltre il termine di tre anni, non è consentito il consumo di superficie agricola tranne che per la realizzazione di interventi già autorizzati e previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, nonché per i lavori e le opere già inseriti negli strumenti di programmazione delle stazioni appaltanti e nel programma di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443.
2. Sono fatte salve le competenze attribuite in maniera esclusiva alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. La presente legge costituisce legge di riforma economica-sociale ed è attuata dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei relativi statuti e delle disposizioni di attuazione.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente disegno di legge persegue la finalità di contenere il consumo di suolo, valorizzare il suolo non edificato, promuovere l'attività agricola che sullo stesso si svolge o potrebbe svolgersi, nonché l'obiettivo del prioritario riuso e rigenerazione edilizia del suolo edificato rispetto all'ulteriore consumo del suolo inedito, al fine complessivo di impedire che il suolo venga eccessivamente «eroso» e «consumato» dall'urbanizzazione.

La salvaguardia della destinazione agricola dei suoli e la conservazione della relativa vocazione naturalistica rappresentano, infatti, un obiettivo di primaria importanza, soprattutto alla luce dei dati statistici acquisiti, dai quali risulta la progressiva «cementificazione» della superficie agricola nazionale.

Si è evidenziato che ogni giorno in Italia si cementificano 100 ettari di superficie libera e che, dal 1956 al 2010, il territorio nazionale edificato e, quindi, sottratto all'agricoltura, è aumentato del 166 per cento.

Questo fenomeno compromette il suolo, che invece è una risorsa fondamentale non solo dal punto di vista agricolo-alimentare ma anche sotto il profilo paesaggistico e ambientale. La perdita di superficie agricola, infatti, comporta inevitabilmente una riduzione della produzione agricola, rendendola insufficiente a soddisfare il fabbisogno alimentare nazionale e facendo crescere la dipendenza del nostro Paese dall'estero. Preservare la vocazione agricola del suolo, ed evitare di snaturarne e stravolgerne le connotazioni naturalistiche attraverso l'eccessiva urbanizzazione, però, significa altresì tutelare il paesaggio, contro il rischio di deturpamento delle bellezze naturali, e l'ambiente, contro il rischio di disastri idrogeologici.

È necessario, insomma, che sia garantito un preciso equilibrio, nell'assetto territoriale, tra zone suscettibili di utilizzazione agricola e zone edificate ed edificabili, al fine di non pregiudicare, da un lato, la produzione agricola e la sicurezza alimentare, e dall'altro, le condizioni generali di vivibilità della popolazione.

Per realizzare questi obiettivi, il presente disegno di legge detta una serie di interventi destinati a porsi come principi fondamentali della materia, secondo il disposto dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione.

Ciò premesso, si passa all'esame dei singoli articoli.

L'articolo 1 enuclea le finalità e gli obiettivi del disegno di legge e riconosce espressamente il suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile, che esplica funzioni e produce servizi eco sistemici.

Le finalità del testo normativo sono individuate, in primo luogo, nel contenimento di consumo di suolo, quale bene comune e risorsa non rinnovabile, nella sua sottrazione all'utilizzazione agricola; in secondo luogo, e conseguentemente, nella protezione degli spazi dedicati all'attività agricola, degli spazi naturali e del paesaggio.

Tali obiettivi presentano, infatti, una duplice valenza, in quanto consentono di realizzare sia l'esigenza di conservazione della vocazione agricola dei suoli, sia quella, con essa coerente e concorrente, di tutelare efficacemente il paesaggio, quale componente fondamentale dell'assetto morfologico del territorio italiano, caratterizzato dalla compresenza di elementi naturalistici e antropici tra loro strettamente interconnessi e costituenti testimonianza, nel loro insieme, della civiltà e della cultura del Paese.

Viene inoltre introdotto quale principio fondamentale della materia del governo del territorio quello della priorità del riuso e della rigenerazione edilizia del suolo edificato esistente, rispetto all'ulteriore consumo di suolo in edificato.

È previsto, altresì, il coordinamento delle politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio, di contenimento del consumo del suolo

e di sviluppo territoriale sostenibile con la pianificazione territoriale e paesaggistica.

L'articolo 2 fornisce le definizioni di superficie agricola e di consumo di suolo.

La prima ricomprende sia i terreni qualificati agricoli dagli strumenti urbanistici, sia le aree di fatto utilizzate a scopi agricoli indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica nonché quelle comunque libere da edificazioni e infrastrutture, purché suscettibili di utilizzazione agricola.

Con questa definizione si è voluto chiarire che l'ambito di applicazione della legge riguarda tutti i suoli utilizzati, ovvero utilizzabili, a scopo agricoli, anche se non inseriti come tali negli strumenti urbanistici.

La legge definisce, poi, la nozione di consumo di suolo, chiarendo che essa comprende ogni riduzione di superficie agricola per effetto di interventi di impermeabilizzazione, urbanizzazione ed edificazione non connessi all'attività agricola.

L'inserimento di questa definizione chiarisce ulteriormente l'ambito di applicazione della legge medesima.

L'articolo 3 demanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (comma 1), la determinazione dell'estensione massima di superficie agricola consumabile sul territorio nazionale.

La determinazione dell'estensione agricola consumabile in ambito nazionale deve essere preceduta da una deliberazione della Conferenza unificata, con l'espresso compito di determinare i criteri sulla cui base il suddetto decreto dovrà essere adottato, nonché la previsione del parere della Conferenza unificata da acquisire sullo schema di decreto ministeriale. Ciò consente un'attiva partecipazione

all'*iter* delineato dal disegno di legge delle Regioni in termini di leale cooperazione, traducendosi in un indispensabile apporto alla fissazione, a livello statale, del limite di superficie agricola consumabile.

Fissando, a livello nazionale, l'estensione massima di superficie agricola consumabile, ossia dei terreni la cui destinazione d'uso può essere modificata dagli strumenti urbanistici al fine di consentirne un'utilizzazione edificatoria, si salvaguarda la destinazione agricola dei suoli, evitando che vengano eccessivamente «consumati» dall'urbanizzazione.

Mediante una programmazione da effettuare a livello statale si garantisce così, su tutto il territorio nazionale, un coerente sviluppo dell'assetto territoriale, e in particolare una ripartizione equilibrata tra zone suscettibili di utilizzazione agricola e zone edificate ed edificabili.

Tale programmazione, come detto, è demandata, dal comma 1 dell'articolo 3 ad un decreto, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge e che, successivamente, deve essere aggiornato ogni dieci anni (comma 4).

Il decreto di cui al citato comma 1 deve essere adottato, tenendo conto e sulla base dei criteri elaborati dalla deliberazione della Conferenza unificata prevista dal comma 2. Inoltre, sul decreto ministeriale deve essere acquisito il parere della Conferenza stessa, nonché del Comitato interministeriale istituito ai sensi del comma 7 dell'articolo 3.

L'adozione del suddetto decreto, quindi, deve essere preceduta, come chiariscono i commi 2 e 3, da una deliberazione della Conferenza unificata, la quale stabilisca i criteri e le modalità per la definizione dell'obiettivo di cui al comma 1, tenendo conto di alcuni criteri fissati dalla norma di legge. Si fa, in particolare, riferimento, alle specificità territoriali, alle caratteristiche qualitative dei suoli e alle loro funzioni ecosistemiche, alle produzioni agricole in funzione della sicurezza alimentare, alla tipicità agroalimentare, alla estensione e localizzazione dei suoli agricoli rispetto alle aree urbane e

periurbane, allo stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, all'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, all'estensione del suolo già edificato e alla presenza di edifici inutilizzati, nonché dell'esposizione del territorio alle calamità naturali di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225.

La deliberazione di cui al comma 2 deve, altresì, stabilire i criteri e le modalità per determinare la superficie agricola esistente e per assicurare il monitoraggio del consumo di essa.

Detta deliberazione deve essere adottata dalla Conferenza unificata entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, altrimenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. La previsione del potere sostitutivo del Governo mira ad evitare uno stallo che impedisca la concreta operatività del meccanismo delineato dal disegno di legge.

Le singole regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, inoltre, entro il termine di tre mesi dall'adozione della deliberazione di cui al comma 2, inviano al Comitato interministeriale di cui al comma 7 i dati acquisiti in base ai criteri indicati dalla deliberazione della Conferenza unificata.

In mancanza di tale trasmissione, tuttavia, il decreto di cui al comma 1 può comunque essere adottato. Ciò sempre al fine di garantire il funzionamento della programmazione nazionale delineata dal presente disegno di legge.

L'articolo 3, comma 5 – che risponde all'esigenza di rendere la normativa rispettosa dell'autonomia delle regioni -- demanda alla Conferenza unificata la ripartizione della superficie agricola consumabile fissata a livello statale tra le diverse regioni. Solamente qualora la Conferenza non provveda entro il termine di sei mesi dall'adozione del decreto interministeriale di cui al comma 1, le relative determinazioni verranno adottate, come prevede il comma 6, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro

delle politiche agricole ambientali e forestali, acquisito il parere della Conferenza unificata.

L'articolo 3, commi 7, 8 e 9, prevede inoltre l'istituzione di un Comitato, costituito dai rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'Istat, e dai rappresentanti designati dalla Conferenza unificata, cui sono demandati sia compiti di controllo e monitoraggio in ordine al problema del consumo di superficie agricola nazionale, sia compiti consultivi nell'adozione del decreto interministeriale di cui al comma 1.

Il Comitato deve realizzare, tra l'altro, entro il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto sul consumo di suolo in ambito nazionale. Detto rapporto verrà poi presentato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 31 marzo successivo, al Parlamento.

L'istituzione del Comitato deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato: è pertanto previsto che la partecipazione al suddetto Comitato sia a titolo gratuito e non comporti l'attribuzione di alcuna indennità neanche a titolo di rimborso spese.

L'articolo 3, comma 10, infine, demanda alle singole regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano il compito di dare attuazione alle norme di principio dettate dal presente disegno di legge, prevedendo che le stesse stabiliscano, entro il limite massimo fissato a livello statale e con la medesima cadenza temporale, l'effettiva estensione della superficie agricola consumabile all'interno del territorio regionale, a livello provinciale. Le regioni e le province autonome, inoltre, determinano i criteri e le modalità per la definizione dei limiti d'uso del suolo agricolo nella pianificazione territoriale degli enti locali, fatti salvi i diversi sistemi di pianificazione territoriale regionale.

Al fine del concreto apprezzamento delle esigenze di tutela paesaggistica delle diverse realtà territoriali, si fa opportunamente rinvio -- da parte del comma 10 dell'articolo 3 -- alle previsioni contenute nel piano paesaggistico. Tale strumento, disciplinato dalle disposizioni della Parte terza del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, costituisce certamente, nel nostro ordinamento, il piano di area vasta in grado di dettare quantomeno le invarianti dei processi di trasformazione del territorio e di canalizzarli verso le aree già urbanizzate o comunque artificializzate da recuperare e riqualificare, preservando i suoli agricoli e il paesaggio che presenta profili di pregio. Esso pertanto assurge, come è stato rilevato, al ruolo di vera e propria «costituzione del territorio», in quanto piano preordinato a determinare in maniera certa, e con previsioni destinate a prevalere su quelle di ogni altro strumento di pianificazione territoriale, le regole fondamentali dell'assetto del territorio regionale.

Qualora le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano entro il termine di sei mesi dall'adozione della deliberazione della Conferenza, è previsto, ai sensi del comma 11, un potere di intervento sostitutivo del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti il Comitato di cui al comma 7 e la Conferenza unificata. Si precisa, inoltre, al fine di garantire l'autonomia regionale, che il Consiglio dei ministri delibera, in esercizio del proprio potere sostitutivo, con la partecipazione dei Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate.

L'articolo 4, al fine di attuare il principio della priorità del riuso e della rigenerazione edilizia del suolo edificato esistente, rispetto all'ulteriore consumo di suolo in edificato, demanda ai Comuni, nell'ambito dell'espletamento delle proprie ordinarie competenze e senza ulteriori oneri a carico del bilancio, di procedere al censimento delle aree del territorio comunale già interessate da processi di edificazione, ma inutilizzate o suscettibili di rigenerazione, recupero, riqualificazione nonché di provvedere alla costituzione e alla tenuta di un elenco delle aree suscettibili di prioritaria utilizzazione a fini edificatori di rigenerazione urbana e di localizzazione di nuovi

investimenti produttivi e infrastrutturali, individuandone i termini e le modalità nonché i meccanismi di aggiornamento.

L'articolo 5 introduce il divieto di utilizzo per uno scopo diverso da quello agricolo, per almeno cinque anni dall'ultima erogazione, dei terreni agricoli che hanno usufruito di aiuti di Stato o di aiuti comunitari.

Per un periodo massimo di cinque anni, è quindi vietato l'uso diverso da quello agricolo per i terreni agricoli che hanno beneficiato di finanziamenti: detti suoli devono restare a vocazione agricola per almeno un quinquennio.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del divieto di cui al comma 1 gli interventi strumentali alla conduzione dell'impresa agricola, ivi compreso l'agriturismo, da realizzare ovviamente nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti. Sono fatte salve le disposizioni contenute nell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353.

Questa disposizione, infatti, è volta ad evitare che, dopo aver usufruito di misure a sostegno dell'attività agricola, i terreni vengano, mediante un utilizzo diverso, sottratti all'attività agricola e investiti da un processo di urbanizzazione.

Tramite questa norma, invece, si vuole garantire la conservazione della vocazione agricola dei terreni in questione.

Il comma 2 dell'articolo 5 prevede che, a pena di nullità, il vincolo di destinazione d'uso di cui al comma 1, sia indicato negli atti di compravendita dei terreni. Ciò al fine di rendere edotti gli acquirenti del vincolo operante sull'area oggetto di compravendita e, soprattutto, di rendere detto vincolo a loro opponibile.

Il comma 3 introduce delle specifiche sanzioni per la violazione del divieto introdotto dal comma 1: una sanzione principale di natura pecuniaria e una sanzione accessoria, volta a garantire il ripristino

dello stato dei luoghi qualora la violazione sia stata perpetrata tramite attività edificatoria.

L'articolo 6 introduce delle misure per incentivare il recupero del patrimonio edilizio rurale al fine di favorire l'attività di manutenzione, ristrutturazione e restauro degli edifici esistenti, piuttosto che l'attività di edificazione e costruzione di nuove aree urbane.

L'obiettivo di valorizzare le aree agricole, e di proteggerle contro l'eccessiva urbanizzazione mediante norme di principio, tiene conto e contempera così altre esigenze, tra cui quella abitativa. Proprio per questo uno degli strumenti previsti è quello di introdurre incentivi alla ristrutturazione e riqualificazione dei centri abitati rurali: in tal modo, da un lato si evita la sottrazione di ulteriore superficie all'utilizzazione agricola e, dall'altro, si soddisfa l'esigenza abitativa.

La conservazione ambientale del territorio e la conseguente protezione delle aree agricole, e delle attività che vi si svolgono, realizzate tramite il riutilizzo di aree urbane abbandonate o degradate, vengono incentivate con la priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali, che possono avere come destinatari sia enti locali sia soggetti privati.

Si attribuisce, altresì, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano -- come richiesto in sede di Conferenza unificata -- il potere di individuare, per le finalità di cui all'articolo 1, misure di semplificazione e misure di incentivazione, anche di natura fiscale, per il recupero del patrimonio edilizio esistente.

L'articolo 7 prevede l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un registro in cui i comuni interessati possono chiedere di essere inseriti.

In questo registro, la cui istituzione è demandata a un decreto ministeriale, possono essere indicati solamente i comuni che hanno adottato strumenti urbanistici in cui non è previsto nessun

ampliamento delle aree edificabili o in cui è previsto un ampliamento delle aree edificabili inferiore al limite fissato, ai sensi dell'articolo 3, dalle singole regioni.

L'articolo 8 stabilisce che i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni di cui all'articolo 5 del disegno di legge, nonché delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, a interventi di qualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della messa in sicurezza delle aree esposte a rischio idrogeologico, avuto riguardo alla particolare situazione di rischio che caratterizza larghe parte del territorio nazionale in occasione di eventi calamitosi.

La previsione che i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, a interventi di qualificazione dell'ambiente e del paesaggio, è volta ad evitare che gli enti locali stessi siano indotti ad aumentare la capacità edificatoria del territorio prevista negli strumenti urbanistici, dando luogo ad un'eccessiva urbanizzazione a discapito delle aree rurali e degli spazi dedicati all'attività agricola, al fine di lucrare l'importo dei contributi di costruzione.

L'articolo 9 introduce disposizioni transitorie e finali.

In particolare, il comma 1 stabilisce che dalla data di entrata in vigore della legge e fino alla adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, e, comunque, non oltre il termine di tre anni, non è consentito il consumo di superficie agricola tranne che per la realizzazione di interventi già autorizzati e previsti dagli strumenti urbanistici vigenti e di lavori già inseriti negli strumenti di programmazione delle stazioni appaltanti e nel programma di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443.

La disposizione transitoria serve a cristallizzare la situazione nel periodo che intercorre necessariamente tra la data di entrata in vigore della legge e l'adozione del decreto ministeriale che fissa l'estensione massima della superficie agricola consumabile, facendo ovviamente salve le aspettative già maturate.

I commi 2 e 3, da un lato, fanno salve le competenze attribuite in maniera esclusiva alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome, mentre dall'altro chiariscono che la normativa costituisce legge di riforma economica-sociale e dovrà essere attuata dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei relativi statuti e delle disposizioni di attuazione.

Il presente disegno di legge non comporta nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica.

Le amministrazioni interessate provvederanno con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

RELAZIONE TECNICA

Il presente disegno di legge persegue la finalità di creare le condizioni per una riduzione del consumo indiscriminato del suolo, con la contestuale valorizzazione e tutela dei terreni agricoli, nonché per il riuso e la rigenerazione edilizia del suolo edificato, partendo da una regolamentazione che abbia una visione d'insieme del territorio, al fine di tutelarne la destinazione d'uso, sia per motivi di opportunità economica che di tutela del benessere della collettività.

Per realizzare questi obiettivi, il presente disegno di legge detta una serie di interventi destinati a porsi come principi fondamentali della materia, secondo il disposto degli articoli 9 e 117 della Costituzione.

Il presente disegno di legge non comporta nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica.

Le amministrazioni interessate provvederanno con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Ciò premesso si precisa, inoltre, che l'articolo 3, commi 7, 8 e 9 prevede l'istituzione di un comitato, cui sono demandati sia compiti di controllo e monitoraggio in ordine al problema del consumo di superficie agricola nazionale, sia compiti consultivi nell'adozione del decreto interministeriale di cui al comma 1 del medesimo articolo.

Il comitato deve realizzare, tra l'altro, entro il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto sul consumo di suolo in ambito nazionale. Detto rapporto verrà poi presentato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 31 marzo successivo, al Parlamento.

Il suddetto comitato è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agro alimentare e della pesca, e le relative funzioni di segreteria sono svolte dalla suddetta Direzione nell'ambito delle ordinarie competenze. Alle spese di funzionamento del comitato si fa fronte nei limiti delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente: è, pertanto, previsto che la partecipazione al suddetto Comitato sia a titolo gratuito e non comporti l'attribuzione di alcuna indennità neanche a titolo di rimborso spese.

Gli articoli 1 e 4 introducono il principio della priorità del riuso del suolo. In particolare, si prevede che entro un anno dalla entrata in vigore della legge i Comuni procedano al censimento delle aree del territorio comunale già interessate da processi di edificazione, ma inutilizzate o suscettibili di rigenerazione, recupero, riqualificazione ed alla costituzione e tenuta - all'interno delle aree censite - di un elenco delle aree suscettibili di prioritaria utilizzazione a fini edificatori di rigenerazione urbana e di localizzazione di nuovi investimenti produttivi e infrastrutturali.

Tali previsioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in considerazione dello svolgimento delle attività di censimento e di formazione degli elenchi nell'ambito della ordinaria attività svolta dai Comuni con le risorse umane e strumentali previste dalla vigente legislazione.

L'articolo 7 prevede l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un registro in cui i comuni interessati possono chiedere di essere inseriti. Detto registro è istituito presso la Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca che ne cura la tenuta.

Alle spese di tenuta del suddetto registro si fa fronte nei limiti delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In questo registro, la cui istituzione è demandata a un decreto ministeriale, possono essere indicati solamente i comuni che hanno adottato strumenti urbanistici in cui non è previsto nessun ampliamento delle aree edificabili o in cui è previsto un ampliamento delle aree edificabili inferiore al limite riveniente dall'applicazione della disciplina che si propone.

Amministrazione proponente: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Referente: Cons. Salvatore Mezzacapo - Capo Ufficio Legislativo

Parte I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'intervento normativo contiene principi fondamentali finalizzati a valorizzare i terreni aventi destinazione agricola, oltre a promuovere l'attività agricola che su di essi si svolge o potrebbe svolgersi, al fine di impedire che il suolo venga eccessivamente «eroso» e «consumato» dall'urbanizzazione.

Il quadro normativo vigente è privo di una disciplina specifica che abbia del territorio una visione globale ed omogenea e che fissi dei precisi limiti all'estensione massima di superficie agricola edificabile.

La salvaguardia della destinazione agricola dei suoli e la conservazione della relativa vocazione naturalistica rappresentano, infatti, un obiettivo di primaria importanza, soprattutto alla luce dei dati statistici acquisiti, dai quali risulta la progressiva «cementificazione» della superficie agricola nazionale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale concernente la materia oggetto dell'intervento normativo risulta essere disorganica e riferita ad ambiti operativi che, pur avendo un legame ideale con l'intervento regolatorio, concernono solo aspetti generali sulle politiche agricole, sulla tutela del territorio e sulla urbanizzazione, sia a livello nazionale sia regionale. Le norme introdotte dall'intervento regolatorio sono coordinate con le disposizioni riguardanti la pianificazione territoriale e paesaggistica.

Normative collegate alla materia oggetto dell'intervento normativo sono: a) codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; b) legge 21 novembre 2000, n. 353 recante Normativa in materia di incendi boschivi; c) D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia; d) Legge 21 dicembre 2001, n. 443 recante "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive".

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Le disposizioni contenute nel disegno di legge in questione non si pongono in contraddizione con la disciplina normativa generale in materia urbanistica ed edilizia, recando prescrizioni comunque coerenti con la vigente legislazione. Le disposizioni previste nell'intervento normativo si pongono quali principi generali della materia a livello nazionale. E' fatta salva l'autonomia delle regioni e non è previsto alcun obbligo testuale a modifiche di leggi o regolamenti regionali.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Le disposizioni del disegno di legge in commento sono in armonia con i principi costituzionali. Il disegno di legge è stato predisposto nel rispetto delle norme costituzionali, sia in relazione all'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario sia in relazione al riparto di competenza legislativa tra Stato e Regioni.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Il presente disegno di legge detta una serie di interventi destinati a porsi come principi fondamentali della materia. Esso interviene in una materia, l'urbanistica e l'edilizia, che rientra in quella del «governo del territorio» la quale, come già chiarito dalla Corte costituzionale, comprende «tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività» (sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 2004; e n. 307 del 2003). Si tratta di una materia che, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione, è ascrivibile alla competenza legislativa concorrente Stato-Regioni, con la conseguenza che la potestà legislativa statale deve essere limitata all'introduzione di norme di principio, mentre la disciplina di dettaglio è riservata alle regioni. È stato anche esplicitato che le previsioni normative dovranno essere attuate dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei relativi statuti e delle disposizioni di attuazione.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Le disposizioni dell'intervento normativo non violano i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118 della Costituzione. L'espressa previsione del potere sostitutivo statale, d'altra parte, si pone in linea con le indicazioni contenute nelle pronunce della Corte Costituzionale n. 303/2003 e n. 43/2004 secondo le quali i principi di sussidiarietà e leale cooperazione consentono di leggere il riparto di competenze in chiave flessibile al fine di addivenire alla tutela delle esigenze unitarie. In tale ambito, infatti, è stata ribadita la immanenza, all'interno del disegno Costituzionale, della possibilità di un intervento sostitutivo del Governo volto a garantire gli interessi fondamentali dell'ordinamento giuridico

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Il disegno di legge in esame non comporta rilegificazioni in materia ed è stato adottato nella piena utilizzazione degli strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Esistono le proposte ed i disegni di legge seguenti:

A.C. n. 70 "Norme per il contenimento dell'uso di suolo e la rigenerazione urbana" Realacci; A.C. 1050 " Disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e la tutela del paesaggio" - Massimo Felice De Rosa; A.C. 1128 "Norme per il governo del territorio mediante la limitazione del consumo del suolo e il riutilizzo delle aree urbane, nonché delega al Governo per l'adozione di

misure fiscali e perequative” – Cosimo Latronico; A.C. 948 “Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo” – Mario Catania; A.C. 902 “Norme in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo” – Franco Bordo.

A.S. 129 “Norme per il contenimento del consumo del suolo e la rigenerazione urbana” – Linda Lanzillotta; A.S. 201 “Disposizioni in materia di bellezza e salvaguardia del paesaggio” – Loredana De Petris; A.S. 600 “Norme in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo” – Dario Stefano.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull’oggetto specifico dell’intervento normativo né indicazioni da parte della giurisprudenza costituzionale sullo specifico problema, affrontato dal presente disegno di legge, del contenimento del consumo del suolo.

In ogni caso dall’elaborazione giurisprudenziale della Corte Costituzionale, anche antecedente alla nuova formulazione del Titolo V della Costituzione (cfr. sentenze n. 507 e n. 504 del 2000, n. 382 del 1999 e n. 273 del 1998), è agevole ricavare una configurazione dell’ambiente come “valore” costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia trasversale, in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando tuttavia allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli della disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale.

Numerosi sono stati gli interventi della Corte Costituzionale nella materia regolamentata con particolare riguardo alla tutela dell’ambiente e del paesaggio. In particolare, con la sentenza n. 239 del 29 dicembre 1982, la Corte costituzionale ha definitivamente superato la visione tradizionale del paesaggio tendenzialmente identificato con la nozione di bellezze naturali (ancora presente nelle sentenze 29 maggio 1968 n. 56, 24 luglio 1972 n. 141 e 3 agosto 1976 n. 210), affermando alcune importanti distinzioni tra urbanistica, tutela dell’ambiente e tutela del paesaggio. Secondo la Corte, la nozione di paesaggio accolta nell’articolo 9 della Costituzione si sostanzia in un valore estetico-culturale che opera nello stretto raccordo tra paesaggio e patrimonio storico culturale voluto e dichiarato dal secondo comma dell’articolo 9 Costituzione. Tale concetto viene ulteriormente approfondito con la sentenza n. 94 del 1° aprile 1985, nella quale la Corte ha affermato l’importante principio per cui “*il paesaggio, unitamente al patrimonio storico ed artistico della Nazione, costituisce un valore cui la Costituzione ha conferito straordinario rilievo, collocando la norma che fa carico alla Repubblica di tutelarlo tra i principi fondamentali dell’ordinamento (art. 9, secondo comma, Cost.)*.” Le linee essenziali dell’interpretazione dell’articolo 9 della Costituzione sono state ulteriormente definite nella pronuncia n. 151 del 27 giugno 1986, nella quale la Corte ha ribadito il concetto della primarietà del valore estetico-culturale, richiedendo un coordinamento con i profili urbanistici e di uso del territorio mediante “*soluzioni correttamente atteggiate, nella direttrice della primarietà del valore estetico-culturale e della esigenza di una piena e pronta realizzazione di esso, secondo un modello ispirato al principio di leale cooperazione*”. La netta distinzione sancita dalla Costituzione tra tutela del paesaggio e materia urbanistica è ribadita da Corte cost. 22 luglio 1987 n. 183, 28 luglio 1995 n. 417 e 23 luglio 1997 n. 262. Più di recente la Corte, con la sentenza 25 ottobre 2000 n. 437, ha operato una sintesi dei “*principi in materia di paesaggio e di rapporti tra Stato e Regione*”, richiamando le precedenti sentenze n. 341 del 1996, n. 151 del 1986, n. 157 del 1998 e n. 170 del 1997 e ribadendo il principio per cui i poteri e i controlli ministeriali sono posti “*a estrema difesa*” dei vincoli paesaggistici e, come tali, costituiscono parte di una disciplina qualificabile, per la diretta connessione con il valore costituzionale primario della tutela del

paesaggio (art. 9 della Costituzione), come "norme fondamentali di riforma economico-sociale", sicché "le disposizioni che li prevedono, pertanto, non possono essere derogate, modificate o sostituite dalle leggi regionali, neppure ove queste esercitassero competenze di carattere esclusivo". Ancor più di recente la Corte, con la sentenza n. 478 del 26 novembre 2002, ha compiuto un'utile ricapitolazione dei principi della materia, affermando che "la tutela del bene culturale è nel testo costituzionale contemplata insieme a quella del paesaggio e dell'ambiente come espressione di principio fondamentale unitario dell'ambito territoriale in cui si svolge la vita dell'uomo (sentenza n. 85 del 1998) e tali forme di tutela costituiscono una endiadi unitaria.

Infine, nella sentenza n. 182 del 5 maggio 2006 viene affermato che la tutela dell'ambiente e dei beni culturali è riservata allo Stato (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.) mentre la valorizzazione dei secondi è di competenza legislativa concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.): da un lato, spetta allo Stato il potere di fissare principi di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale, e, dall'altro, le leggi regionali, emanate nell'esercizio di potestà concorrenti, possono assumere tra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale, purché siano rispettate le regole uniformi fissate dallo Stato.

PARTE II. --- *Contesto normativo europeo e internazionale.*

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.*

L'intervento regolatorio che si propone, risulta compatibile con l'ordinamento europeo, ed è in linea con la normativa dei principali Paesi europei, come la Francia, la Gran Bretagna e la Germania.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non è pendente alcuna procedura di infrazione sull'oggetto del presente disegno di legge.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Non risultano obblighi internazionali nella materia oggetto del presente disegno di legge.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o su analogo oggetto.*

Non risultano essere in corso giudizi pendenti innanzi la Corte di giustizia dell'Unione europea vertenti su materie oggetto del presente disegno di legge, né indicazioni da parte della giurisprudenza europea sullo specifico problema, affrontato dal presente disegno di legge, del contenimento del consumo del suolo.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o su analogo oggetto.*

Non risultano essere in corso giudizi innanzi la Corte europea dei diritti dell'uomo vertenti su materie oggetto del presente disegno di legge.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Non risultano linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. -- *Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.*

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Sono state introdotte due nuove definizioni.

La prima è quella di «superficie agricola» e mira a chiarire che, ai fini del disegno di legge, vengono ricompresi nell'ambito della definizione sia i terreni qualificati agricoli dagli strumenti urbanistici, sia le aree di fatto utilizzate a scopi agricoli indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica, nonché quelle comunque libere da edificazioni e infrastrutture, purché siano suscettibili di utilizzazione agricola.

La seconda nuova definizione è quella di «consumo del suolo», inserita per spiegare l'ambito di applicazione del disegno di legge.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Le norme del disegno di legge non comportano effetti abrogativi impliciti.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Nel testo non ci sono disposizioni aventi gli effetti sopra indicati.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non ci sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L'intervento regolatorio prevede l'adozione di un'articolata fase attuativa, che vede il forte coinvolgimento della Conferenza unificata e rimette al decreto ministeriale di cui al comma 1 dell'art. 3 la fissazione della estensione massima di superficie agricola consumabile sul territorio nazionale. L'intervento normativo, in sostanza, prevede che a cascata, l'operazione di determinazione della superficie di cui trattasi sia poi condotta a livello regionale, provinciale e quindi comunale. In caso di inerzia della Conferenza unificata, laddove investita di prerogative dirette, è stato previsto il potere sostitutivo del Governo, con la previsione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

È stata prevista anche una deliberazione della Conferenza unificata che stabilisce la ripartizione della superficie agricola consumabile fissata a livello statale tra le diverse regioni.

Le singole regioni, pertanto, daranno attuazione alle norme di principio dettate dal presente intervento normativo, prevedendo l'effettiva estensione della superficie agricola consumabile all'interno del territorio regionale, a livello provinciale. Anche in questo caso, qualora le regioni e le province autonome non provvedano entro il termine di 180 giorni dall'adozione della deliberazione della Conferenza, è previsto, un potere di intervento sostitutivo del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'articolo 7 del disegno di legge prevede l'adozione di un decreto ministeriale per l'istituzione di Registro degli Enti locali, senza alcun termine.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

I dati statistici utilizzati per le valutazioni dell'opzione prescelta sono stati forniti dall'Istat, dall'Ispra e dall' Inea (Istituto nazionale di economia agraria).

Referente: Dott.ssa Paola Tucciarone – Ufficio legislativo Tel. 06 4665 3063 e-mail p.tucciarone@mpaaf.gov.it

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

L'iniziativa di regolazione si colloca in un contesto normativo privo di una disciplina specifica che abbia una visione globale ed omogenea del territorio e che fissi dei precisi limiti all'estensione massima di superficie agricola edificabile.

La normativa in vigore è, infatti, carente e tocca ambiti che, pur avendo un legame ideale con l'intervento regolatorio, concernono aspetti più generali sulle politiche agricole, sulla tutela del territorio e sulla urbanizzazione, sia a livello nazionale sia regionale.

L'intervento regolatorio introduce, pertanto, una disciplina nuova, legata trasversalmente alle disposizioni vigenti sulle materie che si interfacciano con il concetto della tutela giuridica del paesaggio delle zone agricole, materie oggetto, a loro volta, di una disciplina multilivello, nazionale, regionale e comunale.

Le norme introdotte dall'intervento regolatorio sono coordinate con le disposizioni riguardanti la pianificazione territoriale e paesaggistica.

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

Il nuovo intervento regolatorio propone misure finalizzate a colmare un vuoto di regole, disciplinando in maniera organica la fissazione dell'estensione massima di superficie agricola edificabile sul territorio nazionale, per creare uno sviluppo equilibrato delle aree urbanizzate e delle aree rurali.

A tal fine, l'intervento regolatorio tiene conto dell'estensione e della localizzazione dei terreni agricoli rispetto alle aree urbane, dell'estensione del suolo già edificato, dell'esistenza di edifici inutilizzati, nonché dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche e della possibilità di ampliare quelle esistenti, invece che costruirne di nuove. Viene, pertanto, incentivata la "priorità del riuso" delle aree già edificate, con l'obiettivo di "riqualificare" e "restaurare" il patrimonio edilizio esistente, consistente spesso in edifici di enorme valore storico e culturale.

La carenza della normativa attualmente in vigore sulla materia è probabilmente legata anche ad una concezione arretrata della materia urbanistica, intesa come pianificazione dei centri urbani, valutata settorialmente e non come «governo del territorio». Le zone agricole, in passato, venivano considerate come zone prive di una propria identità culturale e sono state quasi esclusivamente alcune leggi regionali, di seconda o addirittura di terza generazione, a creare una cultura di tutela del territorio e, quindi, anche delle zone a vocazione agricola. Tuttavia, è evidente la mancanza di una regolamentazione nazionale organica della materia in questione.

La criticità e le carenze del sistema normativo attuale sono riscontrabili, comunque, attraverso i fatti. I dati statistici ci dicono che in Italia si consumano ogni anno circa 500 chilometri quadrati di territorio ed il tutto senza una pianificazione globale.

B) *Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo;*

L'intervento regolatorio mira a porre fine al problema dell'erosione e del consumo del terreno a vocazione agricola. I dati più recenti segnalano che, ogni giorno, cento ettari di terreno vanno persi. Calcolando la cifra, con riferimento agli ultimi quarant'anni, si arriva alla somma di una superficie di circa cinque milioni di ettari. Siamo passati da un totale di aree coltivate di 18 milioni di ettari a meno di 13 milioni.

Il principale problema da risolvere, quindi, è questo *trend* gravissimo e per interromperlo è necessario intervenire in tempi rapidi per evitare e contrastare l'indiscriminato consumo del suolo agricolo e le conseguenze ad esso connesse.

In epoca recente, il fenomeno del consumo del suolo attraverso la cementificazione, che ha un impatto fortissimo sulle aree agricole del nostro Paese, sta diventando ancora di più preoccupante, soprattutto quando lo si vede concentrato in quelle zone altamente produttive, ad esempio nelle pianure.

I fenomeni da combattere sono la cementificazione selvaggia e l'abbandono delle terre più marginali da parte degli agricoltori ma, mentre quest'ultimo fenomeno ha un andamento che si può definire «a fisarmonica» (quindi non irreversibile), l'assalto della cementificazione alle superfici agricole ha un impatto irreversibile sul territorio, con pesanti ricadute non solo sociali e ambientali, ma anche di carattere economico.

L'Italia è un Paese che riesce a produrre solo l'80 per cento del proprio fabbisogno alimentare. L'Ispra - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale calcola che dagli anni cinquanta siano stati «impermeabilizzati» (cementificati quindi in maniera irreversibile) 1,5 milioni di ettari, una superficie pari a quella della regione Calabria. È proprio l'impermeabilizzazione del suolo (*soil sealing*) il fattore che incide maggiormente sull'approvvigionamento alimentare in quanto interessa i terreni migliori: fertili, pianeggianti, limitrofi ai centri abitati, ricchi di infrastrutture e di facile accesso.

L'agricoltura che scompare

1971



- Dagli anni '70 la SAL (superficie agricola) è diminuita del 28%
- - 5 milioni di ettari di una superficie equivale a Lombardia, Liguria e Romagna messe insieme


La riduzione maggiore riguarda la superficie a seminativi e i prati permanenti, ovvero ambiti da cui provengono i principali prodotti di base dell'alimentazione degli Italiani: pasta, riso, verdure, carne, latte

Fermare questo sfrenato consumo, ridando suolo produttivo all'agricoltura, si tradurrebbe, quindi, anche in un risparmio economico per la maggiore disponibilità di derrate alimentari. E non ultima è da considerare la rilevanza, sempre in termini di risparmio economico di lungo periodo, per il ruolo di prevenzione contro i gravi fenomeni di dissesto idrogeologico del nostro Paese. La gravità delle conseguenze del fenomeno della cementificazione selvaggia è stata testimoniata, anche durante il tragico terremoto che ha colpito l'Emilia Romagna e parte della Lombardia, dalle immagini dei *media* televisivi che hanno mostrato il serpentine di capannoni industriali cresciuti come funghi negli ultimi anni e altrettanto rapidamente crollati a causa delle scosse.

La superficie cementificata in Italia è passata dal 2 per cento degli anni cinquanta al 6,7 per cento di media attuale. Dai dati statistici analizzati si è rilevato che, per esempio, nella Pianura padana, ovvero l'area agricola più vasta e produttiva della penisola italiana, la percentuale media di superfici edificate è pari al 16,40 per cento del territorio.

Cementificazione

- Il 6,7% è costituito da superfici edificate (ISTAT)
- La Pianura padana, ovvero l'area agricola più vasta e produttiva della penisola italiana, ha una percentuale media di superfici edificate pari al 16,4% del territorio (ISTAT)



Le dieci province più cementificate d'Italia nel 2011

L'intervento regolatorio si pone l'obiettivo di interrompere le cause di questo processo, creando un sistema di controllo e sviluppo globale e moderno del territorio, evidenziando il ruolo centrale delle aree agricole.


In molti altri Paesi europei il problema è stato già affrontato e risolto in modi diversi.

La presenza dell'uomo in agricoltura e le sue attività sui campi incidono positivamente sia in termini di approvvigionamento alimentare, sia di presidio del territorio, nonché di salvaguardia del suo straordinario paesaggio. Il nostro Paese non ha riserve di gas, non ha giacimenti di petrolio, ma ha un paesaggio unico che va tutelato e protetto.

L'obiettivo è pertanto quello di creare le condizioni per una riduzione del consumo indiscriminato del suolo, con la contestuale valorizzazione e tutela dei terreni agricoli, partendo da una regolamentazione che abbia una visione d'insieme del territorio, al fine di tutelarne la destinazione d'uso, sia per motivi di opportunità economica, sia di tutela del benessere della collettività.

L'obiettivo di breve periodo dell'intervento regolatorio è quello di fissare l'estensione massima di superficie agricola edificabile sul territorio nazionale, ripartendola tra le diverse regioni e tra i comuni. L'opzione regolatoria prevede, inoltre, che un apposito comitato avrà il compito di monitorare il consumo di superficie agricola sul territorio nazionale e il mutamento di destinazione d'uso dei terreni agricoli.

Viene introdotto il divieto, per coloro che hanno ricevuto aiuti di Stato o europei, di cambiare la destinazione agricola per almeno cinque anni dall'ultima erogazione, pena una multa e la



demolizione delle opere eventualmente costruite, se non in regola con la destinazione agricola dell'area. Si attribuisce, infine, una priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali in materia edilizia ai comuni e alle province, per incentivare il recupero dei nuclei abitati rurali, con la ristrutturazione, manutenzione, restauro e risanamento conservativo degli edifici esistenti e la conservazione ambientale del territorio. La stessa priorità varrà per i privati, singoli o associati.

C) *Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR;*

Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi saranno i dati statistici relativi alla quantità di suolo edificato in rapporto ai dati attualmente riferiti alla stessa materia. Inoltre, il comitato avrà il compito di realizzare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un Rapporto sul consumo di suolo in ambito nazionale.

Si prevede che l'indicatore del raggiungimento dell'obiettivo, nel medio periodo, sarà identificabile con la diminuzione della percentuale di crescita della cementificazione e conseguente recupero edilizio dei nuclei urbani esistenti.

Nel lungo periodo si prevede:

- a) un aumento del livello di salvaguardia del paesaggio, con relativo aumento del turismo, soprattutto nei piccoli centri urbani rurali riqualificati;
- b) un aumento, in termini quantitativi, dell'autoapprovvigionamento attraverso le maggiori risorse agricole, con il relativo risparmio economico legato all'abbassamento dell'importazione;
- c) un maggiore tutela dell'assetto idrogeologico dell'intero Paese.

D) *Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.*

-- *Destinatari pubblici:* il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero per beni culturali e ambientali, nonché tutte le Regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano ed i comuni;

-- *Destinatari privati:* imprenditori agricoli e i privati, singoli o associati, che intendano recuperare edifici nei nuclei abitati rurali.

-- *Destinatari indiretti:* la collettività nel suo insieme.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Il contenuto dell'intervento normativo è stato definito a seguito di un'istruttoria tecnica avviata dal Ministero proponente in collaborazione con tutte le altre amministrazioni interessate. L'opzione regolatoria è frutto di un percorso durato nel tempo, che ha reso possibile una valutazione attenta e consapevole delle istanze di tutti i destinatari. L'intervento normativo è stato reso pubblico nell'ambito di vari convegni, uno dei quali tenutosi presso la Camera dei deputati, già nella precedente legislatura. Sono stati, inoltre, consultati l'Ispra, l'Istat, le organizzazioni di categoria in ambito agricolo e le associazioni ambientaliste. All'esito di questi incontri sono pervenute osservazioni e commenti al testo proposto, ma non sono emerse opzioni alternative perseguibili ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione. L'attuale testo, inoltre, ha tenuto conto anche delle istanze territoriali emerse all'esito della Conferenza unificata, giungendo così a

delle soluzioni largamente condivise.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione di non intervento (opzione zero) è stata ritenuta non adeguata a garantire il raggiungimento degli obiettivi esposti nella Sezione 1. L'aumento sfrenato della cementificazione delle superfici agricole ha un impatto irreversibile sul territorio, con pesanti ricadute non solo sociali ed ambientali, ma anche di carattere economico. Come già detto, i dati statistici ci dicono che in Italia si consumano ogni anno circa 500 chilometri quadrati di territorio ed il tutto senza una pianificazione globale. L'Ispra calcola che dagli anni '50 siano stati "impermeabilizzati" (cementificati quindi in maniera irreversibile) 1,5 milioni di ettari. Scegliere di non intervenire per bloccare questo fenomeno, significherebbe ovviamente, continuare a moltiplicare i chilometri quadrati di territorio cementificati, accettando di conseguenza tutte le ricadute in termini negativi sia sull'agricoltura, che su tutto il nostro Paese, sia dal punto di vista ambientale che di sicurezza del territorio, soprattutto per le gravi conseguenze di dissesto idrogeologico.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Nell'analisi effettuata per la redazione dell'intervento regolatorio è stata svolta un'approfondita comparazione soprattutto con le soluzioni adottate da altri Paesi europei quali Francia, Gran Bretagna e Germania, per risolvere il problema del consumo del suolo. Il modello tedesco, in vigore fin dal 1998, è risultato quello più adeguato, per similitudine morfologica e amministrativa del territorio, ad ispirare l'opzione regolatoria prescelta. Sono state, inoltre, attentamente prese in esame anche le soluzioni indicate nelle «*Guidelines on best practice to limit, mitigate or compensate soil sealing*» predisposte dalla Commissione europea.

Dalle consultazioni effettuate e dall'ulteriore approfondimento sul testo, è emersa la possibilità di dare maggior risalto al principio del "riuso" del territorio, prevedendo l'obbligo di una adeguata e documentata motivazione, in tutti gli atti progettuali, autorizzativi, approvativi e di assenso comunque denominati relativi a interventi pubblici e privati di trasformazione del territorio, per giustificare un'impossibilità o un'eccessiva onerosità di localizzazioni alternative su aree già interessate da processi di edificazione.

Anche nell'ambito dell'amministrazione si è ritenuto che le soluzioni individuate fossero le più adeguate per il raggiungimento degli obiettivi dell'intervento regolatorio.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione;

L'amministrazione ha valutato che l'opzione prescelta non presenta svantaggi. Presenta, invece, i seguenti vantaggi:

- a) fissa un limite alla perdita di terreni agricoli produttivi;
- b) consente l'aumento delle produzioni agricole e dell'approvvigionamento alimentare;
- c) riduce gli interventi di alterazione del paesaggio;
- d) incentiva la riqualificazione di piccoli centri rurali;
- e) svolge un'azione di tutela dell'ecosistema in quanto nelle aree impermeabilizzate sono di solito compromesse le capacità del suolo di assorbire anidride carbonica e di fornire supporto e sostentamento per la componente biotica dell'ecosistema;
- f) limita le alterazioni dell'assetto idraulico e idrogeologico.

I dati utilizzati per le valutazioni dell'opzione prescelta sono stati forniti dall'Istat, dall'Ispra e dall'Inea (Istituto nazionale di economia agraria).

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;

Per la stima degli effetti derivanti dall'intervento regolatorio sono stati utilizzati i dati statistici reperibili presso l'Istat, l'Ispra e l'Istituto nazionale di economia agraria ed in parte richiamati nelle tabelle sopra riportate.

Il minore consumo del suolo si prevede consentirà un aumento delle produzioni agricole e dell'approvvigionamento alimentare con effetti economici positivi per tutte le imprese agricole: micro, piccole e medie imprese. Ulteriori effetti in termini positivi per le piccole e medie imprese del settore edilizio si prevedono in collegamento alla disposizione riguardante l'obbligo di destinazione dei proventi dei titoli abilitativi esclusivamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, nonché per gli interventi di qualificazione dell'ambiente e del paesaggio.

C) Indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione;

Non sono previsti nuovi obblighi informativi a carico dei cittadini o delle imprese. Da segnalare, anche se non comporta costi amministrativi, solo l'obbligo, negli atti di compravendita dei terreni in favore dei quali sono stati erogati aiuti di Stato o aiuti europei, a pena di nullità, di richiamare espressamente il vincolo di destinazione.

D) Condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).

Il disegno di legge è immediatamente applicabile in quanto tutti gli enti statali, regionali e comunali responsabili dell'attuazione all'opzione regolatoria possono operare con le strutture umane e strumentali a disposizione a legislazione vigente, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

SEZIONE 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

L'intervento regolatorio non incide sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato. II.

Le sanzioni in tema di violazione del divieto di utilizzazione per uno scopo diverso da quello agricolo per le superfici agricole in favore delle quali sono stati erogati aiuti di Stato o aiuti europei, appaiono eque e proporzionalmente in linea con le previsioni normative recanti disposizioni aventi la medesima *ratio*, quale ad esempio la legge quadro in materia di incendi boschivi. E' stato valutato che le sanzioni previste non possono creare uno svantaggio concorrenziale a danno delle micro, piccole e medie imprese.

Il consumo indiscriminato del suolo ha effetti devastanti sia per l'ambiente, sia per le imprese agricole, con ricadute economiche negative sul volume della produzione. La sottrazione di superfici alle coltivazioni, oltre ad abbattere la produzione agricola, ha necessariamente un riflesso negativo sull'economia del nostro Paese, sul turismo e sul paesaggio. La presenza dell'uomo in agricoltura e le sue attività sui campi, incidono positivamente anche in termini di presidio del territorio e di salvaguardia del suo straordinario paesaggio. Con l'attuazione dell'intervento regolatorio si prevede, pertanto, un aumento della competitività dell'intero Paese, in quanto ridando suolo produttivo all'agricoltura, si crea un risparmio economico legato alla maggiore disponibilità di derrate alimentari. E, anche se i riflessi sono di lungo periodo, è da considerare rilevante in termini di risparmio economico e di aumento della competitività, la prevenzione dai gravi fenomeni di dissesto idrogeologico e la tutela del paesaggio.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento normativo delineato sono:

- le amministrazioni centrali coinvolte, vale a dire il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero per beni e le attività culturali;
- le Regioni e province autonome di Trento e Bolzano e la Conferenza unificata delle Regioni e delle Province autonome;
- i Comuni;
- il Comitato interministeriale istituito ai sensi dell'art. 3 dell'intervento regolatorio;
- i privati cittadini proprietari o acquirenti di terreni agricoli.

B) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento);

È prevista adeguata informazione sul sito *web* istituzionale dei Ministeri proponenti.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;

Il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio, sarà effettuato dal Comitato istituito, cui è stata affidata l'elaborazione di una relazione annuale sul consumo di suolo in ambito nazionale. Il Comitato opera presso la Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le funzioni di segreteria sono svolte dalla Direzione medesima nell'ambito delle ordinarie competenze. La costituzione ed il funzionamento del Comitato non comportano ulteriori spese a carico dello Stato, in quanto è stato espressamente previsto che alle spese di funzionamento dello stesso si fa fronte nei limiti delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;

E' stato previsto un meccanismo di revisione decennale del decreto di determinazione del limite massimo di consumo di superficie agricola sulla base dei dati elaborati nelle relazioni annuali del Comitato da attuarsi con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto della deliberazione e del parere della Conferenza unificata, con l'obiettivo della progressiva riduzione del consumo di superficie agricola.

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR;

A cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sarà effettuata la VIR prevista a cadenza biennale, nella quale, per valutare il grado di raggiungimento soddisfacente degli obiettivi previsti, sarà preso prioritariamente in esame il Rapporto sul consumo di suolo in ambito nazionale elaborato dal Comitato facendo un raffronto con la situazione presente nel Paese al momento dell'emanazione dell'intervento regolatorio. Saranno, quindi, valutati i dati relativi alla diminuzione della percentuale di crescita della cementificazione ed i dati legati all'utilizzo del sistema del "riuso", per valutare la percentuale di recuperi edilizi dei nuclei urbani esistenti e la realizzazione della maggiore tutela dell'assetto idrogeologico dell'intero Paese.

INDICE

TITOLI I
DISPOSIZIONI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA

CAPO I

Misure per il sostegno alle imprese e all'internazionalizzazione

Art.1 (*Rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese*)

Art.2 (*Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese*)

Art. 3(*Rifinanziamento dei contratti di sviluppo*)

Art. 4(*Sostegno ai grandi progetti di ricerca e innovazione industriale*)

Art. 5(*Disposizioni per la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica*)

Art 6(*Gasolio per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra*)

Art. 7(*Imprese miste per lo sviluppo*)

Art. 8(*Desk Italia: modifiche all'articolo 35 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179*)

Art 9(*Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi comunitari*)

Art. 10(*Liberalizzazione dell'allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica*)

Art. 11(*Proroga del credito d'imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico*)

CAPO II

Misure per il potenziamento dell'agenda digitale italiana

Art. 12(*Governance dell'Agenda digitale Italiana*)

Art.13 (*Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale*)

Art. 14(*Razionalizzazione dei CED*)

Art. 15(*Misure per favorire realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico (FSE)*);

CAPO III

Misure per il rilancio delle infrastrutture

Art. 16 (*Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio e fondo piccoli Comuni*)

- Art. 17(*Disposizioni in materia di concessioni e defiscalizzazione*)
Art. 18(*Riprogrammazione interventi del Piano nazionale della sicurezza stradale*)
Art. 19(*Differimento operatività garanzia globale di esecuzione*)
Art. 20 (*Misure per l'aumento della produttività nei porti*)
Art. 21(*Disposizioni urgenti per il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico*)
Art. 22(*Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 ed alla legge 3 luglio 2009, n. 99*)
Art. 23 (*Misure urgenti di settore in materia di infrastrutture e trasporti*)
Art.24 (*Proroghe in materia di appalti pubblici*)
Art. 25(*Semplificazione in materia di procedura CIPE e concessioni autostradali*)
Art. 26 (*Razionalizzazione delle concessioni autostradali*)

TITOLO II SEMPLIFICAZIONI

CAPO I

Misure per la semplificazione amministrativa

- Art. 27(*Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento*)
Art. 28 (*Data unica di efficacia degli obblighi*)
Art. 29 (*Semplificazioni in materia edilizia*)
Art. 30 (*Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro*)
Art. 31(*Semplificazioni in materia di DURC*)
Art. 32(*Zone a burocrazia zero*)
Art. 33(*Disposizioni in materia di prevenzione incendi*)
Art. 34(*Disposizioni in materia di beni culturali*)
Art. 35 (*Riequilibrio finanziario dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali*)
Art. 36 (*Organismi collegiali*)
Art. 37 (*Disposizioni in materia ambientale*)
Art. 38 (*Soppressione certificazioni sanitarie*)
Art 39 (*Disposizioni in materia di trapianti*)
Art.40 (*Riconoscimento del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni di altri Stati membri e semplificazioni per la certificazione di qualità di materie prime utilizzate per la produzione di medicinali*)

TITOLO III
MISURE PER L'EFFICIENZA DEL SISTEMA GIUDIZIARIO E LA DEFINIZIONE DEL
CONTENZIOSO CIVILE

CAPO I

Giudici ausiliari

Art. 57 (Finalità e ambito di applicazione)

Art. 58 (Giudici ausiliari)

Art. 59 (Requisiti per la nomina)

Art. 60 (Pianta organica dei giudici ausiliari. Domande per la nomina a giudici ausiliari)

Art. 61 (Presa di possesso)

Art. 62 (Durata dell'ufficio)

Art. 63 (Collegi e provvedimenti. Monitoraggio)

Art. 64 (Incompatibilità e ineleggibilità)

Art. 65 (Astensione e ricusazione)

Art. 66 (Decadenza, dimissioni, mancata conferma e revoca)

Art. 67 (Stato giuridico e indennità)

CAPO II

Stage formativo presso gli uffici giudiziari

Art. 68 (Stage formativo presso gli uffici giudiziari)

CAPO III

Magistrati assistenti di studio della Corte di Cassazione

Art. 69 (Magistrati assistenti di studio della Corte di Cassazione)

CAPO IV

Misure processuali

Art. 70 (Intervento del pubblico ministero nei giudizi civili dinanzi alla Corte di Cassazione)

Art. 71 (Divisione a domanda congiunta demandata al notaio)

Art. 72 (Conciliazione giudiziale)

Art. 73 (Misure per la tutela del credito)

Art. 74 (Semplificazione della motivazione nella sentenza civile)

Art. 75 (Foro delle società con sede all'estero)

CAPO V

Modifiche all'ordinamento giudiziario

Art. 76 (Modifiche al Regio Decreto 30 gennaio 1941 n. 12)

CAPO VI

Disposizioni in materia di concordato preventivo

Art. 77 (Concordato preventivo)

CAPO VII

Altre misure per il finanziamento dei servizi di giustizia

Art. 78 (Modifiche alla disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato)

CAPO VIII

Misure in materia di mediazione civile e commerciale

Art. 79 (Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28)

CAPO IX

Disposizioni finanziarie

Art. 80 (Copertura finanziaria)